



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

BDI BDI\_RM  
REG. ABF I

Prot. N° 0019755/18 del 25/09/2018

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 17/07/2018

Esame del ricorso n. 1366498/2017 del 17/11/2017

proposto da



nei confronti di 3191 - SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 17/07/2018

### FATTO

La ricorrente lamenta la non corretta determinazione nel contratto del TAEG per la mancata inclusione nel costo complessivo del finanziamento delle polizze assicurative.

A sostegno delle proprie tesi, rappresenta di aver stipulato con parte resistente un finanziamento personale in data 28/06/2012 e di avere contestualmente aderito a una polizza assicurativa che, pur qualificata dal contratto come facoltativa, avrebbe natura obbligatoria, in considerazione delle seguenti circostanze:

- si tratta di polizza collettiva stipulata dalla resistente con la compagnia assicuratrice a copertura del rischio morte, invalidità e perdita impiego;
- la contestualità della polizza e del finanziamento;
- la durata della polizza coincidente con quella del finanziamento.

Ritiene, per contro, come l'intermediario non avrebbe assolto alla prova contraria richiesta dal Collegio di Coordinamento circa la natura facoltativa della polizza. In particolare:

- non emerge che l'intermediario abbia proposto al ricorrente un documento dal quale risultasse *"una comparazione dei costi (e del TAEG) e l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza"*;
- il diritto di recesso dalla polizza è esercitabile solo entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto e non per tutto il corso del finanziamento;
- quanto alla condizione di *"aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio"*, il ricorrente chiede che l'intermediario



produca documentazione contrattuale idonea ed in originale dalla quale risulti l'identità della situazione personale ed economica dei clienti rispetto alla propria.

Nella ipotesi in cui il Collegio dovesse ritenere che l'intermediario abbia adempiuto a quanto richiesto quale controprova, il ricorrente ritiene che nel costo totale del credito debbano essere almeno incluse le provvigioni incamerate o i maggiori costi che gravano sul debitore per il collocamento del prodotto assicurativo attraverso l'intermediario.

Rappresenta al riguardo che nelle *"Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali ai sensi della legge sull'usura - anno 2009"* è previsto che *"laddove sia consentito escludere dal TEG una polizza assicurativa stipulata contestualmente al finanziamento, l'esclusione deve essere limitata all'importo effettivamente versato alla compagnia di assicurazione. Di conseguenza, se l'intermediario erogante trattiene parte delle somme ricevute dal cliente a titolo di polizza assicurativa, gli importi trattenuti vanno inclusi nel TEG"*. Tali disposizioni - sostiene il ricorrente - pur dettate in tema di usura, sarebbero estensibili anche al caso di specie.

In conclusione, il cliente chiede di dichiarare la nullità della clausola relativa al TAEG e accertare come non dovute somme diverse dal capitale netto erogato e dagli interessi calcolati in base al tasso BOT applicabile; *"in alternativa"*, chiede di *"dichiarare che la somma attualmente dovuta dal ricorrente è pari alla differenza con quanto già pagato alla data della definizione della controversia, computando in compensazione quanto già versato, ammortizzando l'eventuale debito residuo nel numero residuo di rate del piano di ammortamento originario. Nel caso in cui siano stati effettuati pagamenti eccedenti il debito ricalcolato, dichiarare il rimborso di ogni somma pagata in eccedenza"*.

Chiede, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per la perizia econometrica, necessaria alla luce della complessità della materia.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, eccepisce, anzitutto, la inammissibilità di ricorsi esplorativi e consulenziali. Le contestazioni della ricorrente sull'errata indicazione del TAEG non sarebbero accompagnate dalla compiuta illustrazione dei criteri di calcolo che consentono di verificare la puntuale e corretta applicazione delle formule previste dalla normativa di settore; altrettanto privi di supporto probatorio risulterebbero i ricalcoli degli importi dovuti, che si intendono integralmente contestati (anche per quanto concerne la misura del tasso Bot sostitutivo invocato dalla ricorrente).

Nel merito, dichiara di aver correttamente escluso dal TAEG il costo relativo alla polizza assicurativa, in quanto facoltativa. Evidenzia al riguardo che la ricorrente era pienamente consapevole di aver sottoscritto una polizza facoltativa, come emerge dalle sue dichiarazioni contenute nella documentazione contrattuale in atti avente valore confessorio. In particolare, al punto 3 del modulo *"Secci"* (parte integrante e frontespizio del contratto di finanziamento), è chiaramente indicato con l'apposizione di due *"NO"* che *"per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere un'assicurazione che garantisca il credito e/o un altro contratto per un servizio accessorio"*. Ulteriore prova della facoltatività delle polizze è riportata a pag. 6 del contratto ove l'assicurazione è qualificata espressamente *"facoltativa"*. Inoltre, l'art. 10 della Nota Informativa del Fascicolo Informativo *"Credit Life"* e l'art. 4 delle relative Condizioni Generali di Assicurazione riconoscono alla cliente il diritto di recedere dalla polizza entro 30 giorni dall'erogazione del finanziamento. Beneficiario delle prestazioni assicurative era, tra l'altro, lo stesso cliente.

Sostiene che sia irrilevante il fatto che nella documentazione contrattuale non sia indicato in chiave comparativa il diverso TAEG inclusivo della polizza; in quanto sarebbe stato del tutto illogico presentare al cliente un TAEG calcolato includendo un costo che, ai sensi della normativa applicabile, avrebbe dovuto essere in realtà escluso; parimenti irrilevante sarebbe poi il fatto che si tratti di polizze collettive stipulate dall'intermediario, di durata



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controverse

coincidente con quella del finanziamento e con pagamento anticipato del premio finanziato dall'intermediario, circostanze che potrebbero confermare al più solo la sussistenza di un mero collegamento negoziale.

Ritiene ancora inconferente il richiamo del ricorrente alla giurisprudenza ed alla normativa in materia di usura.

Richiama, infine, le pronunce del Tribunale di Monza, n. 1621 del 25 maggio 2017 e del Tribunale di Milano del 19 maggio 2017, ove viene affermata la facoltatività delle polizze in casi analoghi, nonché alcuni precedenti ABF.

Quanto alle spese difensive, l'intermediario ritiene infondata la richiesta, attesa la facoltatività e non necessità dell'intervento di un legale dinanzi all'Arbitro.

Chiede, quindi, di respingere il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.

## DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio attiene agli effetti conseguenti alla mancata inclusione, nel calcolo del TAEG, del costo di una copertura assicurativa, qualificata in contratto come "facoltativa", ma ritenuta "obbligatoria" dal ricorrente.

Il Collegio, preliminarmente, rileva che al presente contratto, stipulato nel giugno 2012, si applicano le norme del TUB successive alle modifiche operate dal D.Lgs. n. 141/2010.

Avendo riguardo a quanto affermato dal Collegio di coordinamento (dec. nn. 10617/17, 10620/17, 10621/17) in merito agli elementi che assumo rilevanza ai fini della qualificazione di una polizza come obbligatoria, il Collegio osserva, con riferimento specifico al Pacchetto assicurativo "Credit Life", che:

- si tratta di una polizza a copertura del credito, in quanto posta a copertura di sinistri suscettibili di incidere sulla solvibilità del cliente (decesso, invalidità permanente, inabilità temporanea, perdita d'impiego);
- è stata sottoscritta contestualmente al finanziamento ed ha pari durata;
- l'indennizzo è parametrato al debito residuo;
- il beneficiario della copertura è l'Aderente (ossia il cliente);
- l'intermediario ha percepito una quota del premio pari al 49,61 % del suo prezzo.

Per contro, con riguardo agli elementi mediante i quali l'intermediario può dare prova del carattere realmente facoltativo della polizza, il Collegio rileva che:

- le polizze assicurative non prevedono la possibilità di esercitare il diritto di recesso per tutta la durata dello stesso, potendo il cliente recedere esclusivamente nei 30 giorni successivi alla stipulazione:

- l'intermediario afferma di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio del ricorrente, ma poi produce in copia cinque contratti stipulati nel medesimo arco temporale, ma sensibilmente differenti da quello oggetto del ricorso per importo finanziato e numero di rate e nei quali, oltretutto, risulta "oscurato" il TAN, che nella giurisprudenza dell'Arbitro costituisce uno dei parametri di valutazione.

La domanda del ricorrente, pertanto, appare sotto questo profilo fondata, non essendo stato incluso nel TAEG il costo della polizza assicurativa, che pur qualificata come "facoltativa" risultava, invece, "obbligatoria" ai fini della sottoscrizione del contratto di finanziamento (per una fattispecie analoga, cfr. Collegio Bari, n. 6544 del 22/03/2018).

Con riguardo, poi, alle conseguenze della mancata indicazione di un costo nel TAEG, il Collegio fa rinvio alla decisione del Collegio di coordinamento n. 1430/2016, confermata di recente dalla decisione del medesimo Collegio di coordinamento n. 12832/2018, ove si afferma il principio secondo cui *"nulla la clausola relativa al costo in sé considerata, onde nulla è dovuto per tale titolo, è anche nulla la clausola relativa al TAEG che non ha"*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*previsto quel costo. Con riferimento a tale ipotesi il comma 7 dell'art. 125 – bis del Tub prevede una forma di integrazione legale del contratto con applicazione del tasso nominale sostitutivo”.*

Il Collegio, pertanto, accertato il mancato inserimento del costo assicurativo nel TAEG indicato nel contratto stipulato il 28/06/2012, ritiene che l'intermediario debba rideterminare il piano di ammortamento – ai sensi della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto – e debba restituire alla parte ricorrente l'eccedenza percepita, maggiorata degli interessi legali da calcolarsi con riferimento alle date dei singoli incassi.

L'accoglimento della domanda e la complessità delle questioni trattate giustificano il riconoscimento, al ricorrente, di un ristoro per le spese di assistenza professionale, che il Collegio liquida, in via equitativa, in € 300,00.

**P.Q.M.**

**Il Collegio, accertata la nullità della clausola contrattuale relativa al TAEG, dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo di legge e rimborsi al ricorrente l'eccedenza percepita. Dispone altresì che l'intermediario corrisponda al ricorrente l'importo di € 300,00 a titolo di rimborso delle spese di assistenza professionale.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI